

PROTOCOLLO D'INTESA
TRA COMUNE DI REGGIO EMILIA E L'ASSOCIAZIONE EMERGENCY ONG ONLUS
PER LA REALIZZAZIONE DEL FESTIVAL DI EMERGENCY CON CADENZA ANNUALE PER IL PERIODO
2021-2022-2023

L'Associazione Emergency ONG ONLUS, nella persona della Presidente, Rosa Miccio in qualità di legale rappresentante, con sede a Milano, Via Santa Croce 19, P. Iva 06631330963 C.F.: 97147110155 (di seguito per brevità altresì denominata "Associazione");

e

il COMUNE DI REGGIO EMILIA con sede in Reggio Emilia, Piazza Prampolini n. 1, P.IVA. 00145920351, qui rappresentato, ex art. 107 del D. Lgs 267/2000, dal Dott. Maurizio Battini, Dirigente ad interim del Servizio Servizi Culturali (di seguito per brevità denominato "Comune");

Premesso che:

- A decorrere dal periodo di fine 2019, sono stati avviati diversi contatti tra il Comune e l'Associazione al fine di collaborare per l'organizzazione del "Festival Emergency" alla luce del condiviso impegno a favore dei diritti umani. Il primo festival era calendarizzato a settembre 2020 ma, la situazione di emergenza sanitaria ha sospeso tutta la programmazione che è stata riproposta a decorrere dal 2021.
- Emergency ONG ONLUS è stata costituita nel 1994 per offrire cure medico-chirurgiche gratuite e di elevata qualità alle vittime delle guerre, delle mine antiuomo e della povertà. Promuove una cultura di pace, solidarietà e rispetto dei diritti umani. L'impegno umanitario di Emergency è possibile grazie al contributo di migliaia di volontari e di sostenitori. Dalla sua nascita a oggi, Emergency ha curato oltre 11 milioni di persone. Essere curati è un diritto universale ed è conveniente per la società che venga tutelato nell'interesse di tutti.
- il Comune di Reggio Emilia condivide i fini dell'Associazione ed il crescente impegno all'estero e, in questo periodo di emergenza, l'incremento degli interventi nel nostro Paese, attraverso un sostegno immediato a quanti si ritrovavano e si ritrovano tutt'ora in una situazione di bisogno a causa della pandemia.
- affinché l'Associazione possa perseguire le proprie finalità e garantirne la continuità, il Comune di Reggio Emilia si rende disponibile ad ospitare il "Festival Emergency", indicativamente nel 2° semestre dell'anno per tre anni consecutivi – 2021/2022/2023;

Tutto ciò premesso quale parte integrante del presente atto, fra i contraenti sopra indicati

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto

Forma oggetto del presente protocollo d'intesa la messa a disposizione in comodato gratuito di beni immobili e mobili di proprietà comunale da parte del Comune all'Associazione per il perseguimento dei propri fini; i beni immobili e mobili sono concessi secondo i termini e condizioni definiti nel presente protocollo d'intesa, rimandando a successivi atti tra le parti l'individuazione puntuale delle strutture e delle dotazioni e la relativa formalizzazione contrattuale; tale concessione è motivata anche dagli obiettivi di governance locale e di sostegno alle istituzioni di volontariato in una logica volta a ricondurre ad un sistema integrato.

Art. 2 - Durata

Il presente accordo decorrerà dalla data della sottoscrizione e avrà durata triennale con scadenza al 31/12/2023. E' fatta salva la facoltà per ciascuna parte di recedere dal presente accordo mediante comunicazione all'altra, in forma scritta, con preavviso di sei mesi.

Art. 3 - Attività dell'Associazione

- L'Associazione, limitatamente al periodo di utilizzo, si farà carico di tutti gli oneri che derivano dall'utilizzo delle strutture comunali compresi gli oneri relativi alla sicurezza e vigilanza, alle pulizie e a quant'altro dovuto per l'utilizzo delle stesse. L'Associazione è tenuta al rispetto delle disposizioni del D.lgs.vo n. 81/2008 ove necessarie;
- Nell'ambito dell'organizzazione del Festival sarà sottoscritto un apposito accordo definito annualmente sulla base della programmazione dell'evento, che conterrà più nel dettaglio:
 - data/luoghi/beni mobili ed immobili necessari e tutto quanto concerne la parte logistica
- L'Associazione è tenuta ad utilizzare le strutture comunali messe a disposizione in comodato d'uso gratuito per l'attività prevista garantendo l'efficienza degli immobili e delle attrezzature ad essa concessi dal Comune, le migliorie e le sostituzioni necessarie impegnandosi a riconsegnare tutti i beni immobili e mobili al termine dell'accordo tra le parti in ottimo stato, salvo il normale deperimento d'uso. E' fatto divieto all'Associazione, senza la preventiva autorizzazione scritta del Comune, apportare modifiche alle strutture utilizzate, agli impianti, attrezzature e arredi. Restano a carico del Comune concedente gli oneri relativi alle coperture assicurative degli immobili (incendio e responsabilità civile). L'onere relativo alle coperture assicurative di qualsiasi diverso danno sarà invece a carico dell'Associazione, che dovrà adeguatamente cautelarsi mantenendo fin d'ora indenne il Comune proprietario. In caso di danni arrecati da terzi agli immobili ed agli impianti, ciascuna parte provvederà alla immediata restituzione in efficienza degli stessi, in base alla propria competenza.

Art. 4 - Attività del Comune

- Messa a disposizione in comodato d'uso gratuito di spazi, beni immobili e mobili, ritenuti necessari ed a supporto dell'attività dell'Associazione, secondo i termini e condizioni definiti nel presente protocollo, rimandando a successivi atti l'individuazione puntuale degli stessi e la relativa formalizzazione contrattuale in base al programma di azione;
- Collaborare con l'Associazione al fine di garantire la diffusione informativa e di comunicazione appropriata e condivisa.

Art. 5 Facoltà di revoca

Il Comune si riserva la facoltà di revocare il comodato d'uso gratuito nel caso in cui l'Associazione non rispetti gli accordi stabiliti tra le parti. Il Comune si riserva la facoltà di revocare l'utilizzo degli spazi e delle dotazioni previsti dal presente protocollo d'intesa per ragioni di pubblico interesse. In tal caso non sarà dovuta all'Associazione indennità alcuna.

Art. 6 Facoltà di rinuncia

L'Associazione si riserva la facoltà di rinunciare, con preavviso di almeno due mesi, all'uso di uno o più immobili nel caso di impossibilità di assicurare la gestione per ragioni di carattere economico o altro. In tal caso verranno meno tutti gli obblighi e oneri a carico dell'Associazione con riferimento all'immobile o agli immobili oggetto di rinuncia.

Art. 7 - Controversie

Le parti convengono che, per qualunque divergenza dovesse insorgere dal presente protocollo si impegnano a risolverla bonariamente. Qualora non fosse possibile raggiungere un accordo le controversie saranno deferite alla competente Autorità Giurisdizionale. Il foro competente è quello di Reggio Emilia.

Art. 8 - Norme di rinvio

Per tutto quanto non tassativamente determinato nel presente protocollo, le parti contraenti fanno riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Letto, approvato e sottoscritto in duplice esemplare in Reggio Emilia il _____

Comune di Reggio Emilia

Dirigente Servizio Servizi Culturali

Dott. Maurizio Battini

Emergency ONG ONLUS

Presidente

Dott.ssa Rosa Miccio